

FAQ

Di seguito alcune FAQ della CNCE.

Principi generali

Domanda	Risposta
<p>Nel caso in cui l'appaltatore principale/impresa affidataria non è iscritto/a alla Cassa Edile/Edilcassa, potrà inserire ugualmente il cantiere nel sistema? E nei casi di General Contractor? E nel caso di società immobiliare committente di lavori privati?</p>	<p>Sì, fermo restando l'obbligo di inserire i cantieri oggetto di congruità, il sistema consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di inserire i dati necessari all'effettuazione della verifica stessa.</p> <p>Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell'ambito dei lavori pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato dalle norme di legge quale impresa affidataria/aggiudicataria.</p> <p>Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che affida al 100% l'esecuzione dell'opera ad un'unica impresa affidataria, sarà quest'ultima ad inserire i lavori oggetto dell'appalto.</p>
<p>Se i lavori riguardano un condominio (es. 110%), l'impresa dovrà inserire un unico cantiere oppure tanti cantieri quante sono le unità abitative?</p>	<p>Nel caso in cui i lavori siano affidati dal condominio ad un'unica o a più imprese affidatarie sarà l'impresa o le imprese stesse a inserire il cantiere o i singoli appalti/cantieri, riportando nel campo "valore complessivo dell'opera" l'importo indicato nella notifica preliminare.</p>
<p>Come possono essere trasmesse le ore di titolare, soci, collaboratori familiari, lavoratori autonomi e imprese edili di soli soci senza dipendenti?</p>	<p>Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che prestano la propria manodopera in un cantiere, siano esse affidatarie e/o in subappalto sono indicate mensilmente in denuncia nell'apposita sezione.</p> <p>Qualora l'impresa edile affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori familiari che concorrono alla realizzazione di un'opera edile devono essere denunciate, previa registrazione e denuncia di inizio lavori, all'apposito portale; la stessa impresa sarà chiamata ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in caso di richiesta.</p> <p>Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti, questi possono registrarsi al portale e attribuire le ore lavorate direttamente nel sistema. In alternativa, l'impresa affidataria può indicare il valore del lavoro svolto dai predetti lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione (es. fattura) comprovante il costo di manodopera sostenuto.</p> <p>Resta ferma la possibilità di adempiere ad entrambe le casistiche sopra indicate in sede di giustificazione, nell'eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima di congruità, come previsto dall'art. 5, comma 5 del DM e dall'Accordo delle parti sociali del</p>

	10.09.2020.
<p>La verifica della congruità viene effettuata sulle denunce e sui versamenti delle imprese coinvolte nell'opera?</p> <p>Ai fini del rilascio della congruità come si gestisce la verifica dell'ultimo versamento non scaduto?</p>	<p>Sì, ai fini della corretta verifica della congruità si dovrà tener conto sia della manodopera denunciata che di quella versata dalle imprese coinvolte, necessaria per il raggiungimento delle percentuali minime di manodopera previste dal DM.</p> <p>Rimane fermo ovviamente, in caso di inadempimenti, l'obbligo in capo alle Casse di procedere al recupero di tutto il denunciato da parte delle imprese, relativamente all'opera complessiva secondo le regole in materia di regolarità contributiva.</p>
<p>Nel caso in cui in un cantiere siano registrati sia costi di personale dipendente (per cui si ha contezza del versamento) sia altri costi (ad es. autonomi di cui non si contezza del versamento) quale costi vanno conteggiati prioritariamente ai fini della congruità?</p>	<p>Il DM all'art. 5, co. 5 sancisce che "ai fini del comma 1, l'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato accordo collettivo del 10 settembre 2020".</p> <p>Pertanto, relativamente ai costi non registrati presso la Cassa, questi saranno considerati al momento della richiesta di congruità, non andando ad alimentare il contatore durante il periodo di esecuzione dei lavori, pur essendo visibili all'impresa affidataria.</p>
<p>Per le imprese che hanno in corso una o più rateizzazioni la congruità dovrà essere rilasciata a fine rateizzazione?</p>	<p>No, le regole della rateizzazione ai fini DOL potranno valere anche per il rilascio della congruità.</p>
<p>Per determinare l'assoggettabilità o meno di un'opera alla verifica della congruità nei lavori privati (di importo pari o superiore a 70.000 euro) qualora il committente affidi a imprese diverse le lavorazioni del cantiere stesso, cosa deve intendersi con il termine "valore complessivo dell'opera": il valore del singolo appalto o l'importo complessivo del cantiere?</p>	<p>Fermo restando che l'art. 2, co. 3 del DM dispone che saranno oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70.000 euro, per valore complessivo dell'opera, nella fase di avvio del sistema, deve intendersi quello indicato nella notifica preliminare.</p> <p>Nel caso in cui più contratti di appalto stipulati con altrettante imprese che siano riferiti ad un unico cantiere, il sistema verificherà in maniera automatizzata l'esistenza di tutti i contratti di appalto riferibili alla medesima notifica preliminare, il cui valore dell'opera complessivo sarà indicato dalle singole imprese all'atto dell'inserimento dei singoli appalti.</p>
<p>Il committente che affidi la realizzazione di un'opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente a lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell'opera?</p>	<p>Sì, l'art. 2 co. 1 del DM richiama <i>"i lavori eseguiti da imprese affidatarie in appalto o subappalto, ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione"</i>.</p>
<p>Sono tenute a caricare il cantiere anche le imprese con affidamenti diretti di importo minimo e lavori per 1 giornata o 2?</p>	<p>La norma prevede che soggetti alla congruità saranno tutti i lavori pubblici e quelli privati il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000</p>

	euro.
Quando si parla di importo complessivo dell'opera per i lavori privati (limite € 70.00,00) si intende il valore complessivo dell'appalto compresi i lavori non edili? Al netto dell'IVA ?	Si, ma al netto dell'IVA.

Fattispecie relative alle denunce

Domanda	Risposta
Cosa accade in caso di ritardo nell'inserimento del cantiere da parte dell'impresa affidataria rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore?	Nel caso di ritardo nell'inserimento del cantiere, il subappaltatore può inserire il cantiere per poi unificarlo a quello inserito successivamente dall'affidataria.
Il certificato di congruità deve essere rilasciato entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso di invito a regolarizzare i quindici giorni interrompono i termini di rilascio?	Si, nell'intervallo necessario per la regolarizzazione si interrompono i termini per il rilascio.

La verifica della congruità

Domanda	Risposta
Nel caso in cui sia emessa un'attestazione di congruità negativa, chi deve inviare i dati dell'impresa affidataria alla BNI?	La Cassa che ha emesso l'attestazione è quella deputata all'invio dei dati in BNI. (decreto art. 5 co. 3: <i>"Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI)."</i>)
Se un'impresa è affidataria di più appalti in più cantieri sul territorio nazionale e risulta congrua in tutti i cantieri tranne in uno, potrà ottenere il DOL?	No, fermo restando la vigenza di tutte le regole relative al DURC anche DOL, il decreto congruità indica, all'art. 5 c. 6, che <i>"In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line"</i> . Pertanto, rilevando ai fini della congruità il singolo appalto/cantiere, basterà la mancata congruità di un cantiere a determinare gli effetti negativi sul DOL per l'impresa affidataria.
L'impresa risultata non congrua: come può integrare la manodopera mancante ai fini della regolarizzazione?	L'impresa dovrà: <ul style="list-style-type: none"> • inviare alle Casse le denunce integrative; • inserire le ore di personale non dipendente/inserire documentazione aggiuntiva comprovante l'esistenza di costi di manodopera non registrati; • versare l'importo mancante; • fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5%. Le istruzioni sulla regolarizzazione saranno comunque contenute nel messaggio PEC dell'"invito alla regolarizzazione"
Nel caso di mancato raggiungimento della congruità per mancanza di ore di lavoro dichiarate nei cantieri, la regolarizzazione si effettua attraverso il versamento dell'importo corrispondente alla	Sì, l'impresa effettuerà un versamento alla Cassa. Nelle more di ulteriori indicazioni, tali somme saranno imputate ad un apposito fondo e saranno utilizzate per gli scopi statutari della Cassa secondo le indicazioni

<p>differenza del costo del lavoro mancante e necessario al raggiungimento della congruità? Questi importi come devono essere imputati nella gestione?</p>	<p>delle parti sociali nazionali.</p>
<p>In caso di esito negativo dell'attestazione di congruità, come può l'impresa affidataria conoscere a quale Cassa deve rivolgersi per regolarizzare eventuali subappaltatori irregolari?</p>	<p>Tutte le informazioni di dettaglio sono riportate nel testo della PEC di accompagnamento.</p>